

I CONTROLLI DEL DATORE DI LAVORO SULLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO MATERIALI

IL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I., RELATIVAMENTE AGLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, RICHIEDE CHE LE ATTREZZATURE DI LAVORO MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI SIANO CONFORMI AI REQUISITI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 70, SIA PER QUANTO ATTIENE ALLE MACCHINE CON MARCATURA CE SIA PER QUELLE PRIVE DI MARCATURA CE IN QUANTO PARTICOLARMENTE DATATE. INOLTRE, RICHIEDE CHE QUESTO LIVELLO DI SICUREZZA VENGA MANTENUTO NEL TEMPO PER MEZZO DI IDONEA MANUTENZIONE. IN QUESTO ARTICOLO CI SOFFERMEREMO SULLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO MATERIALI EVIDENZIANDO GLI SPECIFICI OBBLIGHI CHE VERTONO, A RIGUARDO, SUL DATORE DI LAVORO

di M. GRANCHI, C. TRINASTICH

L'art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. definisce quali sono i requisiti di sicurezza rispetto ai quali è necessario valutare la conformità delle **attrezzature di lavoro** che il *Datore di Lavoro* mette a disposizione dei propri lavoratori. Nello specifico, per le macchine immesse sul mercato italiano dopo il 21/09/1996 (data di entrata in vigore della Direttiva Macchine 98/37/CE) esse devono essere conformi ai requisiti di sicurezza del D. Lgs. n. 17/2010, recepimento italiano della Direttiva Macchine 2006/42/CE, e alle altre direttive applicabili alla data di immissione sul mercato. Le macchine immesse sul mercato prima del 21/09/1996 devono, invece, essere conformi ai requisiti tecnici definiti dall'Allegato V del D. Lgs. n. 81/2008. Nel primo caso, è responsabilità del Datore di Lavoro verificare che la macchina non presenti palesi non conformità prima che essa venga messa in servizio presso il proprio luogo di lavoro. Infatti, tra gli obblighi del Datore di Lavoro, vi è quello (art. 71, comma 1) di mettere a disposizione dei lavoratori macchine conformi alle disposizioni legislative di recepimento delle diretti-

ve comunitarie. In definitiva, l'obbligo è quello di mettere a disposizione attrezzature che siano conformi ai requisiti di sicurezza e non che siano semplicemente "marcate CE", senza alcuna garanzia di effettiva conformità alle direttive europee applicabili. A riguardo, dunque, è fondamentale un'analisi della macchina al fine di individuare non conformità palesi nel corso di un esame visivo o durante la fase di collaudo: la semplice "targhetta CE" non è indice di sicurezza assoluta della macchina. Nel caso di macchine immesse sul mercato italiano prima del 21/09/1996, l'obbligo della verifica della conformità della macchina alle indicazioni tecniche riportate in Allegato V - D. Lgs. n. 81/2008 spetta solo al Datore di Lavoro. Quest'attività rientra abitualmente nel Documento di Valutazione dei rischi aziendali, come richiesto dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008.

Il mantenimento dei requisiti di sicurezza nel tempo

L'art. 71, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. richiama alcuni degli obblighi del Datore di Lavoro relativamente alle at-

trezzature di lavoro. Nello specifico esse:

- devono essere installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
- devono essere oggetto di idonea manutenzione, che possa garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 70 e siano corredate, dove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- devono essere assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite, con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera z).

Inoltre, deve essere curata la tenuta e l'aggiornamento di un registro di controllo delle attrezzature per cui lo stesso è previsto. Sofferamoci a questo punto sulle **attrezzature di sollevamento materiali**, evidenziando come questa tipologia di macchine si inserisca all'interno degli obblighi ora visti. Queste attrezzature, in particolare, sono utilizzate sia in ambiente industriale sia in cantiere e, per tale motivo, richiedono accorgimenti particolari da parte del Datore di Lavoro.

Secondo l'art. 71, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, fermo restando quanto disposto al comma 4 sopra visto, il Datore di Lavoro - secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti - ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, deve provvedere affinché "le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurare l'installazione corretta e il buon funzionamento".

Il punto di partenza è, dunque, fare riferimento al manuale di uso e manutenzione della stessa attrezzatura in cui il Datore di Lavoro può individuare le attività di controllo da effettuare a seguito dell'installazione della macchina. Quest'attivi-

come la Direttiva Macchine richiede che nel manuale dell'attrezzatura di sollevamento sia presente un registro di controllo che l'utilizzatore possa adoperare proprio a questo fine. Qualora questo documento non sia presente nella manualistica fornita dal fabbricante o qualora l'attrezzatura sia particolarmente datata (e dunque priva della marcatura CE), è necessario fare riferimento alle norme di buona tecnica e/o ai codici di buona prassi. In particolare, è possibile seguire le indicazioni delle norme ISO 9927: 2013 e ISO 12482: 2014. Queste norme riportano controlli di tipo giornaliero, frequente (max. ogni 3 mesi) e periodico (max. ogni 12 mesi). Analogamente, gli apparecchi di sollevamento materiali devono essere sottoposti a interventi di controllo straordinari (art. 71, comma 8, punto b) "al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che

per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, debbano essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Questa documentazione, in definitiva, è necessaria a dimostrare la corretta manutenzione periodica e straordinaria effettuata dal Datore di Lavoro sulle proprie attrezzature di sollevamento. Oltre a quanto riportato, vi sono poi le attività di verifica periodica (art. 71, comma 11) volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, effettuate da personale esterno (INAIL o, qualora non intervengano entro 45 giorni dalla richiesta, soggetti pubblici o privati abilitati), secondo le periodicità indicate nell'Allegato VII del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Conclusioni

La responsabilità della sicurezza delle attrezzature di lavoro e della loro conformità ai requisiti di sicurezza applicabili ricade sempre sul Datore di Lavoro. Dunque la scelta della attrezzature messe a disposizione dei propri lavoratori deve essere sempre attenta e ponderata, evidenziando già in fase di collaudo quelle non conformità palesi a cui il Datore di Lavoro deve dare la risposta necessaria. Inoltre, è responsabilità del Datore di Lavoro garantire che le attrezzature di lavoro siano oggetto di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Quest'attività, nel caso delle attrezzature di sollevamento materiali, è particolarmente importante in quanto si tratta di attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende non solo dalle modalità seguite per l'installazione ma, anche e soprattutto, dalle necessarie attività di manutenzione in quanto si tratta di attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose. Come si è visto, l'intervento in molti casi può essere effettuato solo da personale qualificato secondo le modalità definite all'interno delle norme tecniche di riferimento.

TRA GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, VI È QUELLO DI METTERE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI MACCHINE CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE

tà deve essere ripetuta a seguito di ogni installazione della macchina in un differente impianto o cantiere, allegandola alla correlata denuncia di installazione da inviare all'INAIL a seguito di ogni installazione. Questo accorgimento non si applica alle attrezzature di sollevamento mobili per le quali non sussiste un'installazione. Gli apparecchi di sollevamento materiali sono attrezzature di lavoro soggette a influssi, che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e devono quindi essere sottoposti ad *interventi di controllo periodici* (art. 71, comma 8, punto b); le frequenze di intervento sono stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti stessi, dalle norme di buona tecnica o dai codici di buona prassi. A riguardo, è bene sottolineare

possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività".

Queste ispezioni eccezionali sono necessarie a seguito di condizioni ambientali estreme, terremoti, collisione con altre strutture, ecc. e possono essere effettuate da personale - anche interno all'azienda - che sia opportunamente qualificato (ispettore di gru, in accordo alla norma UNI ISO 23814: 2012). Parimenti, sono necessarie le verifiche speciali da effettuarsi dopo tempi prestabiliti come definiti dalle norme tecniche e da effettuarsi da parte di persona competente/ingegnere esperto. Il successivo comma 9 ricorda come i risultati dei controlli di cui al comma 8 debbano essere riportati